

Alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Roma
Via Golametto, 12
00195 Roma

ESPOSTO-DENUNCIA

L'Associazione Utenti e Consumatori APS (ADUC), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Vincenzo Donvito, nato a Gioia del Colle (BA) il 20/02/1953, con sede legale in Via Masaccio 242, 50132 Firenze FI, codice fiscale 94304050480, telefono 055290606, PEC aduc@mypec.eu

ESPONE QUANTO SEGUE

FATTO

In data 22 aprile 2025, il Ministero dell'Istruzione, con nota prot. 7229, ha disposto l'imposizione obbligatoria di un minuto di silenzio in tutte le scuole pubbliche italiane in occasione delle esequie del Sommo Pontefice, senza prevedere alcuna possibilità di esenzione per gli studenti non cattolici o che hanno scelto di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

Tale imposizione è stata applicata indiscriminatamente a tutti gli studenti, compresi:

- Coloro che professano altre religioni e non ne professano alcuna;
- Coloro che hanno esplicitamente scelto di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica;
- Studenti appartenenti a classi con maggioranze non cattoliche.
- Non risultano, nella storia della Repubblica, disposizioni generalizzate e obbligatorie di un minuto di silenzio in tutte le scuole pubbliche italiane per altre figure, inclusi capi di stato italiani o stranieri come Elisabetta II o Giorgio Napolitano.

DIRITTO

La condotta sopra descritta appare integrare diverse ipotesi di reato:

1. ABUSO D'UFFICIO (art. 323 c.p.)

Come stabilito dalla Cassazione penale con sentenza n. 36125/2014, il reato di abuso d'ufficio sussiste non solo quando la condotta del pubblico ufficiale contrasti con specifiche norme, ma anche quando "risulti orientata esclusivamente alla realizzazione di un interesse collidente con quello per il quale il potere è attribuito, realizzandosi il vizio dello sviamento di potere".

Nel caso di specie, l'imposizione di una pratica religiosa obbligatoria nelle scuole pubbliche costituisce un evidente sviamento di potere, in quanto:

- Viola il principio costituzionale di laicità dello Stato
- Discrimina gli studenti sulla base del credo religioso
- Contrasta con il diritto di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

2. VIOLENZA PRIVATA (art. 610 c.p.)

Come stabilito dalla Cassazione penale con sentenza n. 3347/2018, il pubblico amministratore che, abusando dei propri poteri, costringe i cittadini a subire o tollerare qualcosa contro la loro volontà, commette il reato di violenza privata.

Nel caso di specie, l'imposizione coattiva di una pratica religiosa, senza possibilità di esenzione, costituisce una forma di costrizione morale che viola la libertà di coscienza degli studenti.

3. DISCRIMINAZIONE RELIGIOSA

L'imposizione di una pratica religiosa cattolica a tutti gli studenti, inclusi quelli di altre confessioni o non credenti, costituisce una forma di discriminazione basata sul credo religioso, in violazione dell'art. 3 della Costituzione e delle norme sulla libertà religiosa.

Come evidenziato dalla Cassazione penale con sentenza n. 1949/2017, l'abuso dei poteri in ambito religioso è particolarmente grave quando incide sulla libertà di coscienza dei soggetti coinvolti.

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

La condotta è aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 9 c.p. per essere stata commessa con abuso dei poteri inerenti a una pubblica funzione.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto

CHIEDE

che la S.V. Ill.ma voglia disporre gli opportuni accertamenti in ordine ai fatti esposti in narrativa, valutando gli eventuali profili d'illiceità penale degli stessi e, nel caso, individuare i possibili responsabili e procedere nei loro confronti.

Formula espresso atto di denuncia-querela qualora i fatti esposti dovessero configurare reati perseguibili a querela di parte.

Chiede di essere informato/a ai sensi dell'art. 406 c.p.p. nel caso di richiesta di proroga delle indagini preliminari e ai sensi dell'art. 408 c.p.p. nel caso di richiesta di archiviazione.

Si riserva la costituzione di parte civile.

Si allega copia della nota ministeriale prot. 7229 del 22 aprile 2025

Firenze, lì 30 aprile 2025

firma